

**COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza dei signori X e Y, nella loro qualità di soci amministratori della K S.N.C., pervenuta in data =====, volta ad ottenere il riesame del parere n. 33/2006, deliberato dal Comitato nella seduta del 18 dicembre 2006, relativo ad una operazione di scissione parziale non proporzionale;

Udita, nella seduta del 26 gennaio 2007, l'illustrazione del relatore, cons. Gabriele Carlotti;

PREMESSO

che l'istanza d'interpello, oggetto del parere del quale si chiede il riesame, fu dichiarata inammissibile in quanto priva degli elementi minimi indispensabili per una completa valutazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina antielusiva, giacché non corredata dei documenti indispensabili né degli elementi essenziali ai fini di una completa valutazione della fattispecie sotto il profilo dell'applicazione della disciplina antielusiva;

che, a giustificazione della domanda di riesame, si deduce che il mancato ricevimento degli allegati documentali da parte del Comitato sia da ricondursi ad una mera irritalità formale asseritamene consistita nell'omessa apposizione, sull'istanza d'interpello, della dicitura «per il tramite della Direzione Regionale delle Entrate Regione =====»;

CONSIDERATO

che, da una verifica effettuata in sede istruttoria sugli atti precedentemente inviati, non risulta che l'interpello del quale si chiede il riesame sia stato prospettato al Comitato per il tramite della competente Direzione regionale delle entrate;

che, dunque, l'irritalità dedotta non può qualificarsi come mero errore materiale, integrando piuttosto una violazione della procedura disciplinata dai DD.MM. nn. 194 e 195 del 13 giugno 1997, recanti rispettivamente i regolamenti concernenti «l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni finanziarie del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive e stabilita» e «la determinazione dei termini e delle modalità da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente Direzione generale e per la comunicazione dei parere stessi al contribuente», adottati in attuazione dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

che, invero, la normativa sopra richiamata chiaramente stabilisce – per quanto d'interesse ai fini della presente deliberazione – che la richiesta di parere, rivolta alla Segreteria del Comitato, deve:

a) essere inoltrata alla Direzione regionale delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del richiedente (direzione che ne cura il tempestivo invio alla suddetta Segreteria ai sensi della circolare n. 135 del 28 maggio 1998);

b) essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento

(art. 5 del D.M. n. 194/1997) e

c) recare in allegato copia di tutta la documentazione rilevante ai fini della qualificazione della fattispecie e della reale portata dell'operazione, nonché copia della preventiva richiesta presentata all'Agenzia delle entrate;

che, per contro, nel caso in esame, i richiedenti non hanno osservato la procedura sopra descritta, facendo pervenire direttamente al Comitato l'istanza d'interpello, non corredata di alcun allegato;

che tale violazione non è meramente formale, in quanto l'intermediazione della Direzione regionale delle entrate è un'essenziale misura organizzativa, funzionale alla predisposizione della lettera di trasmissione, nella quale il suddetto ufficio periferico dell'Agenzia è tenuto ad indicare - per i fini della regolare investitura del Comitato e della rapida e corretta formazione del parere sul caso ad esso sottoposto - la sussistenza di eventuali cause di inammissibilità della richiesta (previste dall'art. 5, comma 2, del D.M. n. 194/1997) e di attività di accertamento già effettuate o in corso riguardanti la specifica fattispecie oggetto d'interpello, nonché gli estremi di protocollo relativi alla trasmissione della preventiva richiesta di parere rivolta dal contribuente alla Direzione centrale normativa e contenzioso (v. la circolare succitata);

che tali dati, in assenza della predetta lettera di trasmissione, non sarebbero conoscibili dal Comitato se non attraverso l'espletamento di una specifica attività istruttoria non prevista dalla normativa e vieppiù ipoteticamente comportante una significativa alterazione della rigorosa scansione temporale del procedimento, tutto improntato a celerità di svolgimento;

che, al lume dei precedenti rilievi e del consolidato indirizzo interpretativo di questo Comitato (v., *ex multis*, il risalente parere n. 29 del 15 dicembre 1998), emerge nitidamente l'inammissibilità, anche sotto il profilo ora esaminato, dell'originaria istanza d'interpello della quale si chiede il riesame;

che, in ogni caso, anche a voler idealmente prescindere dalle insuperabili considerazioni appena svolte, è comunque dirimente il rilievo che il Comitato, come già affermato nei pareri n. 20 del 16 maggio 2006 e n. 23 del 25 luglio 2006, non dispone, sulla base delle norme vigenti, del potere di riesaminare i pareri precedentemente emessi;

che, d'altronde, una richiesta d'inammissibilità per motivi procedurali, non priva il contribuente di rivolgersi nuovamente al Comitato, previa rinnovazione integrale della procedura (mentre così non è avvenuto nella caso di specie);

Per quanto precede,

il Comitato esprime il parere nel senso dell'inammissibilità dell'istanza di riesame sopra indicata.

Roma, 26 gennaio 2007